



Importazione dall'Italia di lavori sottoposti alla legge sul controllo dei metalli preziosi

In generale

Quando vengono importati in Svizzera, i lavori in metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio), i plurimetalli (composti da metalli preziosi e altri metalli), come i lavori placcati (rivestiti di metalli preziosi) destinati alla vendita sul territorio nazionale devono essere conformi alla Legge sul controllo dei metalli preziosi ([RS 941.31](#)).



Per maggiori dettagli si veda → [Controllo dei metalli preziosi \(admin.ch\)](#) o. →

In base alla Convenzione bilaterale tra la Svizzera e l'Italia ([RS 0.941.345.4](#)) sul riconoscimento reciproco delle punzonature apposte sui lavori in metallo prezioso, i marchi di identificazione italiani registrati presso le Camere di Commercio competenti impressi sui lavori possono far beneficiare a questi di alcuni vantaggi per l'esportazione in Svizzera.

I lavori in metallo prezioso, comprese le casse di orologi, che recano un marchio di identificazione citato in precedenza, non necessitano una registrazione presso l'Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi (UC), in quanto esso è riconosciuto alla stregua di un marchio d'artefice richiesto in Svizzera. Le casse di orologio in metallo prezioso riportanti questo marchio non sono più soggette al controllo e alla punzonatura ufficiale obbligatoria.

Avendo l'Italia ratificato l'adesione alla « Hallmarking Convention », un lavoro in metallo prezioso o un plurimetallo marcato secondo le regole ivi stabilite, reca il marchio ufficiale italiano più il "marchio comunitario" della Convenzione ("bilancia"), non è più soggetto a una nuova punzonatura ufficiale e il marchio di identificazione italiano impresso su di esso non deve essere registrato in Svizzera. Questa marcatura costituisce un passaporto per il libero ingresso nel mercato svizzero, ed è addirittura considerato a livello internazionale come una garanzia di qualità che facilita le importazioni.



Per maggiori dettagli si veda → [Hallmarking Convention](#) o. →

Carnet ATA

Quando lavori di metalli preziosi o plurimetallo importati temporaneamente in Svizzera secondo le regole di un carnet ATA, non soddisfano pienamente le condizioni di cui sopra o non sono in alcun modo conformi ai requisiti legislativi svizzeri, devono essere riesportati nella loro interezza e non possono in nessun caso essere importati e commercializzati in Svizzera previo la loro messa in regola.

Qualora, nonostante questo divieto, i lavori citati non conformi siano stati importati attraverso questo strumento, il controllo dei metalli preziosi si riserva il diritto di effettuare ispezioni presso gli acquirenti e, se necessario, di richiedere loro di apportare le necessarie modifiche e di coprire le spese di controllo risultanti per questa attività.